

CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI
GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI

LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 -
00196 ROMA

Cod. Fisc. : 80032590582
Part. I.V.A. : 02115531002
www.cassageometri.it

DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 73/SDG del 13 agosto 2010

A tutti i Collegi
Provinciali e Circondariali
dei Geometri Liberi Professionisti
Loro Sedi

Oggetto: modifiche regolamentari in vigore dal 1.1.2010

Com'è noto, in data 5 maggio 2010 sono state approvate dai Ministeri Vigilanti le modifiche regolamentari adottate dal Comitato dei Delegati nella riunione del 24 novembre 2009, che hanno vigenza dal 1.1.2010.

Richiamando l'attenzione in particolare sulle modifiche che investono la disciplina dei trattamenti previdenziali, già anticipate con comunicazione del 4 dicembre 2009, si allega un sintetico prospetto riepilogativo delle prestazioni di vecchiaia in vigore a seguito delle modifiche deliberate ed approvate.

Non vi è dubbio che la novità più rilevante è rappresentata dall'innalzamento - da 65 a 67 anni dell'età pensionabile - ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia retribuita ai sensi degli artt. 2, comma, 1 e 34, commi 5 e 6 del Regolamento di Previdenza. L'innalzamento è disposto in modo graduale, sei mesi ogni anno, a partire dal 2010 (con la previsione di 65 anni e 6 mesi) per arrivare a regime nel 2013 (con l'età di 67 anni).

Le modifiche approvate contemplano, altresì, la facoltà di accedere comunque al trattamento di vecchiaia al compimento dei 65 anni di età per coloro che siano in possesso dell'anzianità contributiva minima prevista dalle norme regolamentari (32 anni nel 2010, 33 nel biennio 2011/2012, 34 nel 2013/2014 e 35 a regime dal 2015). In tali casi il trattamento è liquidato con il sistema misto e cioè con il criterio di calcolo retributivo relativamente all'anzianità contributiva maturata fino al 31/12/2009 e con il criterio di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335/95 per le annualità successive al 2010 e fino al perfezionamento del 65° anno di età.

Esempio effetti innalzamento età

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.2.1945 ed è iscritto alla Cassa dal 1979. Ha compiuto 65 anni di età il 22.2.2010 e vanta un'anzianità assicurativa complessiva di 32 anni e 2 mesi. Potrà quindi accedere, con decorrenza 1.3.2010, alla pensione di vecchiaia con calcolo misto (fino al 31.12.2009 32 anni con calcolo retributivo e dal 1.1.2010 - 2 mesi con calcolo contributivo) oppure attendere di compiere 65 e 6 mesi il 22.8.2010 ed accedere alla pensione di vecchiaia retributiva con decorrenza 1.9.2010 e con un'anzianità complessiva di 32 anni e 8 mesi.

Un'assoluta novità è poi rappresentata dalla modifica recata dall'art. 33, commi 1 e 1 bis del Regolamento di Previdenza che consente - a coloro che al compimento dell'età pensionabile, pur vantando un periodo iscrivito di 32 o più anni (anzianità utile ex art. 2 e 34) non abbiano provveduto al pagamento integrale della contribuzione dovuta - di optare per la pensione calcolata con il sistema contributivo. Fermo restando in tali casi il recupero anche coattivo da parte dell'Ente della contribuzione non prescritta, la modifica in discussione introduce la possibilità per tali soggetti di ottenere subito, pur in presenza di morosità, la liquidazione della pensione calcolata con il sistema contributivo sulla base dei soli contributi regolari. L'opzione per la liquidazione del trattamento contributivo è però irrevocabile ed irreversibile e, quindi, laddove successivamente intervenga il pagamento o il recupero della contribuzione mancante, il trattamento sarà riliquidato, a domanda, sempre con criterio di calcolo contributivo, a far data dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'intervenuto versamento.

Esempio opzione per pensione contributiva in presenza di morosità

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.2.1945 ed è iscritto alla Cassa dal 1979. Alla data del compimento dei 65 anni e 6 mesi - il 22.8.2010 - ha irregolarità contributive non prescritte per 5 annualità: a fronte quindi di un periodo assicurativo complessivo di anni 32 e 8 mesi, ne ha regolari solo 27 e 8 mesi. Il geom. Rossi, quindi, o regolarizza le annualità mancanti oppure potrà optare per la pensione contributiva che verrà liquidata sulla base dei soli contributi riferiti alle annualità regolari. **La scelta è irrevocabile e la Cassa provvederà comunque al recupero coattivo della contribuzione non prescritta.**

A fronte di tali incisive novità regolamentari ed al fine di armonizzare il sistema previdenziale, l'Ente procederà alla liquidazione in via provvisoria della pensione di vecchiaia retribuita in tutte le ipotesi in cui il pensionando sia in possesso dei requisiti minimi per l'accesso al trattamento: età pensionabile e anzianità contributiva minima (32 anni nel 2010), per la quale siano stati correttamente versati i contributi obbligatori, seppure in presenza di un arco assicurativo maggiore (ad es. 36 anni) non coperto dal

versamento integrale della contribuzione e quindi con morosità anche non continuative nell'arco iscrivitivo complessivo. Liquidata in via provvisoria la pensione, ove intervenga il versamento o il recupero della contribuzione per gli anni mancanti, si procederà alla riliquidazione del trattamento con il sistema retributivo con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data della regolarizzazione.

Esempio liquidazione provvisoria vecchiaia retributiva

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.2.1945 ed è iscritto alla Cassa dal 1974. Alla data del compimento dei 65 anni e 6 mesi - il 22.8.2010 - ha irregolarità contributive non prescritte per 4 annualità: a fronte quindi di un periodo assicurativo complessivo di anni 37 e 8 mesi, ne ha regolari solo 33 e 8 mesi. La pensione del geom. Rossi verrà liquidata con calcolo retributivo in via provvisoria, tenendo conto delle sole annualità regolari, salvo procedere alla riliquidazione sempre con il sistema retributivo dal momento della regolarizzazione. **La Cassa provvederà comunque al recupero coattivo della contribuzione non prescritta.**

Stesso principio troverà applicazione anche per le pensioni contributive ordinarie, per le quali le citate modifiche regolamentari hanno disposto in via generale l'abbassamento dell'anzianità contributiva utile per la liquidazione della pensione da 10 a 5 anni. Nelle ipotesi in cui, al raggiungimento dei 65 anni di età, risulti un periodo assicurativo superiore a 5 anni anzianità, non coperto integralmente dalla contribuzione (ad esempio 12 anni di anzianità contributiva, di cui regolari solo 6) si procederà alla liquidazione provvisoria del trattamento contributivo con le sole annualità regolari, salvo il successivo ricalcolo (ovviamente sempre contributivo) una volta intervenuta la regolarizzazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla detta regolarizzazione.

Esempio liquidazione provvisoria vecchiaia contributiva

Il geom. Mario Rossi è nato il 22.02.1945 ed è iscritto alla Cassa dal 1998. Alla data del compimento dei 65 - il 22.02.2010 - ha irregolarità contributive non prescritte per 5 annualità: a fronte quindi di un periodo assicurativo complessivo di anni 12 anni e 2 mesi, ne ha regolari solo 7. La pensione del geometra Rossi verrà liquidata con calcolo contributivo in via provvisoria tenendo conto delle sole annualità regolari salvo procedere alla riliquidazione sempre con il sistema contributivo dal momento della regolarizzazione. **La Cassa provvederà comunque al recupero coattivo della contribuzione non prescritta.**

L'istituto della liquidazione provvisoria troverà analogamente applicazione anche ai trattamenti di invalidità e di inabilità.

Rimangono immutati i principi dettati dalla delibera di Giunta Esecutiva n. 81/2008 in caso di irregolarità contributiva, le cui previsioni troveranno applicazione ogni qualvolta la situazione contributiva del pensionando non dia luogo ad una liquidazione in via provvisoria della pensione e cioè in tutte le ipotesi in cui il pensionando non sia in

possesso dei requisiti minimi richiesti dal regolamento per la liquidazione del trattamento richiesto.

Per quel che riguarda la liquidazione provvisoria, la stessa non può applicarsi alle pensioni in totalizzazione, atteso che detto istituto - secondo quanto espressamente recato dall'art. 1 del D. lgs n. 42/2006 - "è ammesso a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi" e non può quindi riguardare periodi parziali.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

